

ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO

**Legge regionale 1 agosto 2018, n. 11.
Disposizioni coordinate in materia di cultura.**

Art. 38 "Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte"

D.G.R. n. 41 – 8822 del 18/4/2019

**Invito alla presentazione di progetti per la valorizzazione e promozione della conoscenza
del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte
Anno 2019**

PREMESSA

La legge regionale 1° agosto 2018 n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura" promuove lo svolgimento di attività di promozione culturale.

Ai sensi dell'articolo 1, la Regione Piemonte riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano.

Per il perseguimento delle finalità e per la realizzazione dei principi e degli indirizzi della legge, la Regione promuove, valorizza e sostiene fra l'altro le attività culturali, articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche tra di loro integrati mediante attività di carattere interdisciplinare (art. 30, comma 1):

- a) spettacolo dal vivo;
- b) cinema, audiovisivo e multimedialità;
- c) arti plastiche e visive;
- d) attività di promozione culturale;
- e) attività di promozione educativa;
- f) patrimonio linguistico e culturale del Piemonte.

Ispira altresì le proprie linee di indirizzo in materia di promozione delle attività culturali e di spettacolo all'attenzione ai processi di trasformazione e innovazione in atto nella cultura e nella società contemporanee, a una visione complessiva e di sistema, all'interdisciplinarietà e al superamento delle barriere fra generi, alla prospettiva di costante crescita professionale e artistica dei soggetti operatori del settore (art. 30, comma 4).

In particolare, l'art. 38, comma 1, (Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte) dispone che la Regione valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e culturale piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, incentivandone la conoscenza. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992 e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, realizza interventi diretti a promuovere azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti del sistema delle autonomie territoriali, da istituzioni, enti ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa e che dispongono di un'organizzazione adeguata.

Il comma 3 nelle lettere da a) sino a g) della stessa legge declina gli ambiti in cui l'iniziativa della Regione è indirizzata:

a) alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico e linguistico, con particolare riguardo alle lingue, alla toponomastica, al patrimonio artistico e architettonico, alla vita religiosa, alle usanze, ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;

b) al sostegno di attività culturali, iniziative ed eventi che promuovono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, l'uso e la fruizione del patrimonio linguistico e culturale di cui al comma 1, anche inserite in più complessivi progetti di sviluppo economico e turistico delle aree interessate;

c) alla valorizzazione della produzione culturale, sia sotto il profilo del riconoscimento della tradizione culturale, sia come impulso per nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo;

d) alla diffusione dell'apprendimento del patrimonio linguistico e culturale di cui al comma 1, anche attraverso corsi per la popolazione;

e) alla promozione della pubblicazione di dati e documenti, anche in formato digitale, relativi al proprio patrimonio storico linguistico, promuovendo la collaborazione e l'interconnessione tra sistemi informativi con lo Stato, le altre regioni, le università, gli enti e associazioni al fine di migliorare la conoscenza e la fruibilità dell'informazione;

f) all'incentivazione, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, della ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico storico e culturale di cui al comma 1, anche attraverso l'armonizzazione e la codifica di sistemi di trascrizione maggiormente utilizzati, nonché l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea;

g) al sostegno a forme di collaborazione e scambi culturali con altre comunità in Italia e all'estero che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio culturale linguistico di cui al comma 1.

Mediante il comma 4 della suddetta legge la Regione riconosce la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, operante con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale, già istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico) ora abrogata dall'articolo 45, comma 1, lettera h) della presente legge.

L'art. 7, comma 1, lettera c), stabilisce che per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla legge stessa, la Regione fornisce il proprio sostegno anche attraverso l'assegnazione di contributi a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore, anche in forma di associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali;

ai sensi del successivo comma 3, tale forma di sostegno è attivata con procedure di evidenza pubblica, che consentono una valutazione oggettiva degli elementi di quantità e qualità di interventi, attività e iniziative.

L'art. 6 stabilisce che Il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali.

Esso contiene, tra l'altro,

- le linee di intervento, gli obiettivi e le priorità relativi alla programmazione regionale;
- le linee di indirizzo e le priorità per l'impiego delle risorse finanziarie da destinare ai diversi settori di intervento nell'ambito del Fondo per la cultura di cui all'articolo 46 della legge stessa;
- i criteri generali di valutazione di attività e iniziative;
- la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in esso individuati e le corrispondenti modalità di accesso.

Nelle more dell'approvazione del primo Programma triennale della cultura, ai sensi dell'articolo 43 (Disposizione transitorie) della legge regionale 11/2018 trovano applicazione gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della legge stessa, 1° gennaio 2019.

A tale proposito, con deliberazione n. 36 – 7093 del 22 giugno 2018 la Giunta Regionale, previa acquisizione del parere positivo della Consulta espresso in data 31 maggio 2018 e successivamente da parte della VI Commissione consiliare espresso il 7 giugno 2018, ha approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 11/2009, il programma di attività triennale 2018/2020 ed i criteri di valutazione delle istanze di contributo;

con deliberazione n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 e s.m.i. la Giunta regionale ha altresì approvato le “ Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017”;

con deliberazione n. 41 – 8822 del 18/4/2019, la Giunta Regionale ha stabilito che per l'anno 2019, le istanze di contributo, formulate ai sensi della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11, devono essere presentate in riscontro a idoneo avviso pubblico con termine di presentazione anteriore al 31 ottobre 2019;

a seguito dell'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 3 – 9052 del 22 maggio 2019 è stato contestualmente destinato alla linea di intervento relativa alle iniziative di valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte di cui alla l.r. 11/2018 un importo di Euro 61.000,00 di cui Euro 31.000,00 a favore di soggetti privati ed Euro 30.000,00 a favore di Pubbliche Amministrazioni.

1. Invito alla presentazione dei progetti

Ai sensi di quanto specificato in premessa, possono essere presentati progetti di valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte per l'anno 2019 **perentoriamente nel periodo compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e il 10 luglio 2019.**

2. Risorse e soglia di contribuzione

2.1 L'importo previsto per il sostegno di progetti di valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte ai sensi del presente avviso è pari a Euro 61.000,00, di cui:

- a) Euro 31.000,00 a favore dei soggetti privati;
- b) Euro 30.000,00 a favore di Pubbliche Amministrazioni.

2.2 Eventuali, ulteriori risorse che dovessero essere stanziare sui capitoli di competenza, rispettivamente relativi ai soggetti privati o alle Amministrazioni Pubbliche, sulla presente linea di finanziamento per l'anno 2019 saranno ripartite a favore dei soggetti compresi nelle due graduatorie di cui al punto 9.

2.3 Il contributo minimo assegnabile ad una singola istanza ai sensi del presente avviso pubblico è pari ad Euro 3.000,00, mentre il contributo massimo assegnabile è pari a:

- a) Euro 15.000,00 per i soggetti privati;
- b) Euro 15.000,00 per le Pubbliche Amministrazioni

Eventuali bilanci di previsione che richiedono un contributo superiore alla soglia massima o inferiore alla soglia minima di contribuzione comportano in fase istruttoria, su istanza del Settore

precedente e a carico del soggetto richiedente, la loro riformulazione in conformità alle soglie di contribuzione individuate dal presente Avviso.

3. Requisiti di ammissibilità

3.1 I soggetti che intendono presentare istanza devono:

- a) ai sensi dell'art. 38 della l.r. 11/2018 essere soggetti facenti parte del sistema delle autonomie territoriali, istituzioni, enti ed associazioni statutariamente finalizzati alla valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte che svolgono un'attività qualificata e continuativa senza scopo di lucro e che dispongono di un'organizzazione adeguata;
- b) essere soggetti legalmente costituiti;
- c) essere in possesso di codice fiscale o Partita Iva;
- d) garantire, con risorse eccedenti il contributo richiesto, una copertura di almeno il 30% delle spese effettive previste;
- e) gestire direttamente le attività indicate al successivo punto 4. E' ammessa la presentazione in forma associata fra soggetti ammissibili ai sensi della precedente lettera a), fatta salva la sottoscrizione di specifico accordo o convenzione che definisca compiti e oneri gestionali e che individui un solo soggetto percettore dell'eventuale contributo di cui al presente avviso, formalizzata prima della presentazione della domanda.

3.2 Ai sensi della l.r. 11/2018, art. 39, non sono cumulabili con i contributi derivanti dalla ripartizione del Fondo per la cultura, di cui al presente Avviso pubblico, quelli ottenuti sulla base delle normative di riferimento dei seguenti ambiti, disciplinati dalle rispettive e specifiche normative di riferimento:

- a) ecomusei, di cui alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomusei del Piemonte) [novellata dalla l.r. 3 agosto 2018, n. 13 "Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte];
- b) società di mutuo soccorso, di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso);
- c) istituti storici della Resistenza in Piemonte e archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino, di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annuali agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino);
- d) luoghi della lotta di liberazione in Piemonte, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 (Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della lotta di Liberazione in Piemonte).

3.3 La Regione Piemonte si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei soggetti beneficiari del presente avviso pubblico.

3.4 Non sono ammessi alla fase istruttoria le istanze il cui costo risulti inferiore a Euro 5.000,00.

3.5 Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione del contributo della Direzione regionale competente in ambito di cultura, turismo e sport, a fronte della quale non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

4. Contenuti del progetto

4.1 Sono ammissibili alla fase istruttoria progetti, anche a carattere multidisciplinare, di valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte ai sensi della LR 11/2018, art. 38, comma 3, che si svolgano nell'anno 2019.

4.2 Sono ammessi progetti le cui attività siano a scavalco degli anni 2019/2020, purché una parte significativa degli stessi sia realizzata nell'anno 2019.

4.3 Per i progetti a scavalco degli anni 2019/2020 le attività devono concludersi entro il 30 giugno 2020.

4.4 Sono ammesse forme di collaborazione con altre comunità che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio culturale linguistico di cui all'art 38 comma 3 punto g) della L.R. 11/2018.

5. Spese ammissibili

5.1. Per "spese ammissibili del progetto" si intendono quelle riferibili all'arco temporale della sua organizzazione e realizzazione, direttamente imputabili alle attività contemplate dal progetto stesso, che in sede di rendiconto risultino sostenute dal soggetto richiedente, documentabili e tracciabili.

In riferimento alle "spese direttamente connesse alle attività" e alle "spese generali e di funzionamento in quota-parte", non sono ammissibili le spese di acquisto di beni strumentali durevoli, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, le quote di ammortamento e gli interessi passivi.

5.2. Ai sensi del punto 3.1 lett. b), le spese possono essere sostenute anche da soggetto contitolare del progetto, in caso di un accordo scritto di co-realizzazione fra più soggetti, formalizzato prima della presentazione dell'istanza di contributo.

5.3. Le categorie di spese ammissibili sono individuate nell'apposito modulo di bilancio preventivo del progetto di cui al punto 6.4.

6. Modalità e termini di presentazione dei progetti

6.1 L'istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante, **perentoriamente nel periodo precisato al punto 1.1** esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo: attivaculturali@cert.regione.piemonte.it con una delle seguenti modalità:

- apposizione di firma digitale in formato .pdf con estensione .p7m oppure
- sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità (sempre in formato .pdf).

6.2 Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato il riferimento: **(Denominazione del soggetto richiedente) - Avviso pubblico di finanziamento – l.r. 11/2018 –**

Disposizioni coordinate in materia di cultura” specificando la linea di finanziamento “Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte”

6.3 Il soggetto richiedente il contributo deve essere il titolare della casella di Posta Elettronica Certificata utilizzata per l'invio dell'istanza. In subordine è ammesso che il titolare della casella di Posta Elettronica Certificata sia il rappresentante legale del soggetto richiedente il contributo. Si precisa che la casella PEC utilizzata per la presentazione dell'istanza verrà utilizzata per tutte le comunicazioni ufficiali ad essa relative e, nel caso di assegnazione del contributo, per tutti gli adempimenti successivi.

L'istanza deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo e disponibile sia in allegato sia sul sito internet all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

6.4 L'istanza va presentata sull'apposito modulo di domanda (Allegato 1a) e, a pena di esclusione, deve essere completa della seguente documentazione:

1. relazione descrittiva dell'iniziativa oggetto dell'istanza, resa su modello *Prog_PatLing* (Allegato 1b);
2. bilancio preventivo del progetto reso su modello *Bil_PatLing* (Allegato 1c);
3. in caso di firma autografa, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante (con esclusione delle Pubbliche Amministrazioni).

6.5 L'istanza deve inoltre essere completa della seguente documentazione, la cui integrazione può essere richiesta nel corso dell'istruttoria:

1. limitatamente ai soggetti privati, in caso di prima istanza sulla presente linea di finanziamento copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
2. limitatamente ai soggetti privati, copia dell'ultimo bilancio consuntivo disponibile del soggetto richiedente, approvato dall'organo competente a norma di Statuto e corredato del relativo verbale debitamente sottoscritto. Soltanto i soggetti costituiti nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di assegnazione del contributo, qualora non dispongano di detto bilancio consuntivo, presentano in sostituzione il bilancio preventivo del soggetto richiedente, approvato dall'organo competente a norma di statuto e corredato del relativo verbale;
3. in caso di prima istanza, curriculum del soggetto proponente e breve relazione sulle precedenti iniziative svolte per cui viene richiesto il contributo regionale.

6.6 Unitamente alla domanda deve essere inoltrata la seguente documentazione, non integrabile in fase istruttoria:

1. copia delle eventuali convenzioni, accordi, concessioni, lettere, articoli di testate nazionali o internazionali e riviste di settore, di cui ai criteri di valutazione di cui al punto 8 (Criteri di valutazione): al medesimo punto sono disponibili informazioni sui requisiti che i documenti devono possedere per la loro validità ai fini della valutazione.
Il mancato invio di tale documentazione non consentirà la valutazione di tali elementi in fase istruttoria.

La documentazione sopra elencata va obbligatoriamente trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata unitamente all'istanza, esclusivamente in formato .pdf (con estensione .p7m nel caso di firma digitale e con estensione .pdf nel caso di firma autografa), impiegando un'unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale. Si evidenzia che l'utilizzo di formati diversi dal .pdf rende la PEC non ricevibile dal sistema PEC regionale con possibile compromissione dell'esito dell'istanza.

6.7 Le domande presentate al di fuori del periodo specificato al punto 1.1, mancanti di firma sull'istanza o con la documentazione di cui al punto 6.1 incompleta o che non utilizzino la modulistica allegata al presente Avviso non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse.

6.8 L'istanza di contributo è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00 prevista dal D.P.R. 642/1972. I soggetti esentati a norma di legge dall'imposta di bollo devono indicare negli appositi spazi dell'istanza i motivi dell'esenzione. Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono esentate le Pubbliche Amministrazioni e le ONLUS. L'assolvimento dell'imposta di bollo deve avvenire con una delle seguenti modalità:

- la marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionali ed è possibile sia applicarla, sia non applicarla alla richiesta. In ogni caso il richiedente è tenuto a inserire nel modulo di domanda il numero identificativo (seriale) della marca da bollo e autocertificare che la stessa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l'apposizione;
- la marca da bollo può essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.

7. Fase istruttoria e termine del procedimento

7.1 L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dal Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo.

7.2 L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere eccezionalmente ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa con l'indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni. In questo caso, il termine del procedimento relativo all'istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

7.3 Per le istanze che presentano delle imperfezioni di carattere formale e non sostanziale, perfezionabili mediante l'invio di documentazione formale a corredo, è possibile ricorrere al cosiddetto "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 13 della Legge regionale 14/2014, al fine di garantire il generale favore per la partecipazione e la *par condicio* dei partecipanti.

7.4 Il procedimento amministrativo si conclude, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 46-4520 del 29 dicembre 2016, entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione di un provvedimento di approvazione delle due graduatorie di cui al punto 9.1 (una relativa ai soggetti privati e una relativa alle Pubbliche Amministrazioni), di assegnazione di contributo o di non ammissione al finanziamento, adottato da parte del responsabile del procedimento. La durata massima di 90 giorni va maggiorata di 30 giorni di sospensione per consentire la acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità. Il periodo di sospensione concerne tutte le istanze, comprese quelle che non necessitano di integrazioni, in quanto il procedimento amministrativo ha un carattere comparativo assimilabile alla procedura concorsuale.

7.5 Nel caso di inerzia del Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo nell'adozione del provvedimento finale nei termini temporali indicati al punto 7.3, è facoltà del soggetto richiedente domandare in forma scritta l'esercizio del potere sostitutivo alla Regione Piemonte – Direttore alla Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Dott.ssa Paola Casagrande – Via Antonio Bertola 34, 10122 Torino.

7.6 L'esito viene comunicato ai soggetti richiedenti tramite Posta Elettronica Certificata. In caso di non ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.

8. Criteri di valutazione

8.1

- a) Forme di partenariato sono valutabili nell'ambito dei rapporti di collaborazione con enti locali, associazioni e istituzioni del territorio: al punto 8.2 si veda l'articolazione "Rapporti di collaborazione" del criterio 1 "Capacità di fare sistema / Rapporti con il territorio". Sono valutabili le lettere sottoscritte dal partner prima della presentazione dell'istanza comprovanti il rapporto di collaborazione con il soggetto richiedente il contributo.
- b) In riferimento al criterio 3 "Ricaduta e promozione territoriale / Buone pratiche" articolazione "Convenzioni o accordi con enti e operatori turistici (ATL, ENIT, Tour Operator, etc.) e con enti e operatori di altri settori (strutture ricettive, operatori economici, trasporti, etc.)" sono valutabili soltanto gli accordi e le convenzioni sottoscritti da ambo le parti prima della presentazione dell'istanza, che precisino l'oggetto e le concrete modalità di collaborazione. Non saranno valutati gli accordi/convenzioni di carattere generico e di mero orientamento alla collaborazione.
- c) In riferimento al criterio 3 "Ricaduta e promozione territoriale / Buone pratiche" articolazione "Concessione a titolo gratuito o agevolato di beni e servizi da parte di soggetti terzi" sono valutabili le concessioni sottoscritte soltanto dal soggetto concedente recanti la descrizione del bene o servizio gratuito o agevolato fornito e la relativa quantificazione economica.
- d) In riferimento al criterio 3 "Ricaduta e promozione territoriale / Utilizzo di strumenti di comunicazione" sono valutabili gli articoli di testate giornalistiche nazionali o internazionali o di riviste di settore attestanti l'attenzione della testata all'attività su cui verte l'istanza di contributo: a tale scopo non sono valutabili le inserzioni pubblicitarie e i testi assimilabili a queste ultime.

8.2 Secondo quanto stabilito dal Programma di Attività di cui alla D.G.R. n. 36-7093 del 22 giugno 2018, i progetti vengono valutati sulla base dei criteri di seguito riportati, cui corrispondono i punteggi specificati a fianco di ciascuno di essi:

1. Capacità di fare sistema

CRITERI	DESCRIZIONE/ARTICOLAZIONE	
Rapporti con il territorio	Rapporti di collaborazione con Enti locali, associazioni culturali, università e istituti d'istruzione dell'ordinamento scolastico, organizzazioni di volontariato e tessuto sociale per salvaguardare il patrimonio linguistico della minoranza. (Allegare copia degli accordi/convenzioni/collaborazioni sottoscritti da ambo le parti)	Enti Locali: punti 2
		Associazioni culturali: punti 2
		Università: punti 1
		Istituti d'istruzione dell'ordinamento scolastico punti 2
		Organizzazioni di volontariato e tessuto sociale: punti 1
	Max punti 8 (singoli punteggi sommabili)	
Ambito territoriale: realizzazione in un singolo Comune/periferie urbane; iniziative pluricentriche, progetti appartenenti ad un territorio geografico e storico-culturale omogeneo	Svolgimento in un solo Comune o singola periferia urbana: punti 1	
	Svolgimento in più Comuni o più periferie urbane: punti 2	

	Max punti 3 (singoli punteggi non sommabili)	Svolgimento in più Comuni appartenenti ad un territorio geografico e storico-culturale omogeneo: punti 3
	Attività svolta in prevalenza in un territorio periferico rispetto ai consueti flussi della distribuzione culturale: - Comuni fuori dai capoluoghi di Provincia - Comuni in aree montane (così come classificate dal vedi PSR 2014-2020, di cui alla DGR n. 15-4760 del 13/03/2017) - Comuni sotto i 5.000 abitanti Max punti 3 (singoli punteggi sommabili)	Svolgimento in Comuni fuori dei capoluoghi di Provincia: punti 1
		Svolgimento in Comuni in aree montane: punti 1
		Svolgimento in Comuni sotto i 5.000 abitanti: punti 1
	Totale punteggio complessivo di area	Punti 14

2. Sostenibilità economica del bilancio preventivo

CRITERI	DESCRIZIONE/ARTICOLAZIONE	
Rapporto entrate/uscite	<p>Percentuale di cofinanziamento</p> <p>Calcolo: $\frac{\text{Totale entrate} - \text{contributo richiesto}}{\text{Cofinanziamento}} \times 100 = \% \text{ Cofinanziamento}$ $\% \text{ Cofinanziamento} : x = 90 : 20$ </p> <p>Il risultato viene arrotondato all'unità inferiore sino allo 0,49 e all'unità superiore dallo 0,50</p>	Max punti 20
Soggetti sostenitori	<p>Pubbliche Amministrazioni: Unione Europea, Stato Italiano, Enti Locali (escluso l'eventuale soggetto richiedente e gli interventi economici della legge 482/1999).</p>	Punti 2
	Fondazioni Bancarie	Punti 2
	<p>Erogazioni liberali, sponsor e altri proventi (escluse risorse proprie, erogazioni liberali, quote di partecipazione o iscrizione e sbigliettamento).</p> <p>Max punti 4 (singoli punteggi non sommabili)</p>	<p>Fino a tre soggetti sostenitori: punti 2</p> <p>Più di tre soggetti sostenitori: Punti 4</p>
	Sostegno popolare diffuso (forme di crowdfunding o di sostegno capillare da parte del tessuto economico locale), raccolta pubblica di fondi.	Punti 2
	Totale punteggio complessivo di area	Punti 30

3. Ricaduta e promozione territoriale

CRITERI	DESCRIZIONE/ARTICOLAZIONE	
Promozione e valorizzazione in chiave turistica o di valorizzazione del patrimonio storico, linguistico, architettonico regionale	Promozione e attività del territorio in chiave turistica generate dal progetto.	Punti 3
	Valorizzazione del patrimonio storico e linguistico, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze, alla memoria storica, ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato.	Punti 2
	Sviluppo delle attività attinenti al mantenimento e alla valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità, volte all'incremento di attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine. Max punti 8 (singoli punteggi sommabili)	Punti 3
Buone pratiche	Convenzioni o accordi con enti e operatori turistici (ATL, ENIT, Tour Operator, ecc.) e con enti e operatori di altri settori (strutture ricettive, operatori economici, trasporti, ecc.).	Punti 3
	Concessione a titolo gratuito o agevolato di beni e servizi da parte di soggetti terzi. Max punti 4 (singoli punteggi sommabili)	Punti 1
Attenzione riservata al progetto dai mezzi di comunicazione	- Testate locali, nazionali o internazionali, web e social network. - Riviste di settore. Max punti 4 (singoli punteggi sommabili)	Testate locali (cartacee e online): punti 1
		Testate nazionali/internazionali (cartacee e online): punti 2
		Riviste settore: punti 1
	Totale punteggio complessivo di area	Punti 16

4. Innovazione

CRITERI	DESCRIZIONE/ARTICOLAZIONE	
Elementi di innovazione	<ul style="list-style-type: none"> - Multidisciplinarietà: dialogo interattivo tra le attività di valorizzazione e promozione della lingua di minoranza. - Sostegno di attività dedicate all'uso delle reti. - Sviluppo in chiave contemporanea delle attività di creazione artistica, teatrale, musicale, letteraria e cinematografica. - Progetti significativamente rilevanti (per valenza artistica, budget e sostenibilità economica) che non abbiano realizzato più di 3 edizioni. - Utilizzo social network. <p>Max punti 8</p>	<p>Insufficiente: punti 0 Sufficiente: punti 1 Buono: punti 2 Discreto: punti 4 Ottimo: punti 6 Eccellente: punti 8</p>
Coinvolgimento nuovo pubblico e iniziative rivolte ai giovani	<ul style="list-style-type: none"> - Specifiche attività di coinvolgimento di nuovo pubblico attraverso l'utilizzo di metodologie mirate alla conoscenza delle lingue - Programmi che dedichino particolare attenzione al mantenimento delle lingue attraverso la creazione di percorsi innovativi suddivisi per fasce d'età, con particolare attenzione agli anziani e al mondo giovanile. <p>Max punti 8</p>	<p>Insufficiente: punti 0 Sufficiente: punti 1 Buono: punti 2 Discreto: punti 4 Ottimo: punti 6 Eccellente: punti 8</p>
	Totale punteggio complessivo di area	Punti 16

5. Rilevanza di ambito e qualità del progetto

CRITERI	DESCRIZIONE/ARTICOLAZIONE	
Valorizzazione del patrimonio culturale linguistico	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di studio, ricerca, catalogazione e divulgazione. - Realizzazione di convegni, seminari, pubblicazioni in lingua. - Realizzazione di iniziative editoriali. <p>Max punti 7</p>	<p>Insufficiente: punti 0 Sufficiente: punti 1 Buono: punti 2 Discreto: punti 3 Ottimo: punti 5 Eccellente: punti 7</p>

Promozione del patrimonio culturale linguistico e attività di formazione	<ul style="list-style-type: none"> - Manifestazioni di promozione della lingua in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. - Attività volte a mantenere e favorire contatti con le altre comunità di minoranza linguistica storica. - Laboratori ed attività teatrali, musicali e di danza dedicate al patrimonio culturale linguistico <p>Max punti 7</p>	<p>Insufficiente: punti 0 Sufficiente: punti 1 Buono: punti 2 Discreto: punti 3 Ottimo: punti 5 Eccellente: punti 7</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione dell'insegnamento di cui alla LR 11/2009 art. 1 anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti e corsi facoltativi per la popolazione - Didattica, laboratori ed attività teatrali e/o musicali dedicati al patrimonio culturale linguistico indirizzati al mondo della scuola <p>Max punti 5</p>	<p>Insufficiente: punti 0 Buona: punti 1 Significativa: punti 3 Ottima: punti 5</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Borse di studio per gli alunni residenti 	<p>Presenza di borse di studio: punti 1</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Premi per produzioni in lingua <p>Max punti 2 (singoli punteggi sommabili)</p>	<p>Premi per produzioni in lingua: punti 1</p>
Storicità del progetto	<p>Radicamento dell'iniziativa sul territorio</p>	<p>Fino alla III edizione: punti 0 Dalla IV alla X edizione: punti 1 Dalla XI alla XV edizione: punti 2 Dalla XVI alla XX edizione e oltre: punti 3</p>
	Totale punteggio complessivo di area	Punti 24

6. Rispondenza agli obiettivi definiti dalla Giunta Regionale

In questa parte vengono in particolare valorizzati, quali elementi di premialità, gli elementi riferiti alla capacità di investimento del proponente, alla sostenibilità economica dei progetti, all'interno dei quali la Regione deve svolgere un ruolo sussidiario e comunque non esclusivo rispetto a una pluralità di soggetti sostenitori e al particolare rilievo dei progetti stessi. Al contrario, quali fattori di penalità, vengono tenuti in considerazione fattori che denotano una precaria gestione dei progetti, che abbiano portato nel triennio 2014/2016 a rinunce ai contributi da parte degli interessati o a riduzioni o revoche da parte dell'Amministrazione regionale.

PREMIALITA'

CRITERI	DESCRIZIONE/ARTICOLAZIONE	PUNTI	NOTE
Rispondenza agli obiettivi definiti dalla Giunta Regionale	Sussidiarietà rispetto all'apporto di altri soggetti sostenitori pubblici o privati	Max 3	% Cofinanziamento => 70,00: punti 2 % Cofinanziamento => 80,00: punti 3
	Progetti caratterizzati da elevata rilevanza di ambito e innovazione (punteggio ottenuto dalla somma dei punti conseguiti nei criteri 4 e 5)	Max 4	Totale di punti compreso tra 32 e 35: punti 2 Totale di punti compreso tra 36 e 40: punti 4
	Co-realizzazione economicamente onerosa con altri soggetti culturali regionali	Max 3	punti 3

PENALITA'

CRITERI	DESCRIZIONE/ARTICOLAZIONE	PUNTI	NOTE
Rispondenza agli obiettivi definiti dalla Giunta Regionale	Rinuncia al contributo assegnato nel triennio 2015/2017	Max 2	Una rinuncia (2015/2017): punti 1 Due o più rinunce (2015/2017): punti 2
	Riduzione del contributo assegnato nel triennio 2015/2017	Max 2	Riduzione a fronte di attivo di bilancio entro il 10% del contributo assegnato: punti 1 Riduzione a fronte di attivo di bilancio pari o superiore al 10% del contributo assegnato: punti 1 Riduzione a fronte di divario tra consuntivo e preventivo superiore al 25%: punti 2
	Revoca del contributo assegnato nel triennio 2015/2017	Max 2	Una revoca (2014/2016): punti 1 Due o più revoche (2015/2017): punti 2

9. Modalità di assegnazione dei contributi

9.1 A seguito dell'assegnazione dei punteggi di cui ai punti 8.2 con provvedimento del Responsabile del procedimento vengono approvate le due graduatorie dei progetti, una relativa ai soggetti privati e una relativa alle Pubbliche Amministrazioni.

9.2 Sulla base del totale dei punteggi attribuiti a ciascun progetto, i contributi vengono definiti a partire dall'importo richiesto nell'istanza, con la seguente articolazione:

Punteggi	Contributi
Punteggio pari o superiore a 90	100% del contributo richiesto
Da 85 a 89 punti	90% del contributo richiesto
Da 80 a 84 punti	85% del contributo richiesto
Da 75 a 79 punti	80% del contributo richiesto
Da 70 a 74 punti	75% del contributo richiesto
Da 65 a 69 punti	70% del contributo richiesto
Da 60 a 64 punti	65% del contributo richiesto
Da 55 a 59 punti	60% del contributo richiesto
Da 50 a 54 punti	55% del contributo richiesto
Punteggio inferiore a 50 punti	Il progetto non è ammesso a contributo

9.3 I contributi sono assegnati a partire dal soggetto classificato al primo posto della rispettiva graduatoria, a scorrere sino ad esaurimento delle risorse di cui al punto 2.1. E' ammesso assegnare al soggetto utilmente collocato in graduatoria il contributo con cui si esauriscono le risorse disponibili, anche se tale contributo è di importo inferiore rispetto a quello spettante in base alla tabella di conversione del punteggio in contributo, di cui al punto 9.2, purché detto importo sia pari o superiore alla soglia minima di contribuzione di Euro 3.000,00. In caso contrario trova applicazione quanto previsto al punto 9.8.

9.4 L'ammontare del contributo regionale assegnato a sostegno di un singolo progetto non può superare il 70% delle spese effettive ritenute ammissibili a preventivo. In caso di assegnazione del contributo, tale limite deve essere rispettato nella rendicontazione finale.

9.5 Non vengono assegnati contributi di importo inferiore a Euro 3.000,00 o superiore a Euro 15.000,00 a fronte di una richiesta di contributo non superiore ad Euro 15.000,00.

L'importo del contributo assegnato è definito sulla scorta dei seguenti criteri di arrotondamento: gli importi con cifre finali da Euro 00,01 ad Euro 49,99 sono arrotondati ad un importo con cifre finali 00,00; gli importi con cifre finali da Euro 50,00 ad Euro 99,99 sono arrotondati ad un importo con cifre finali 100,00.

9.6 Qualora, sulla base della modalità di assegnazione di cui al punto 9.2, un progetto che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 70 punti risulti beneficiario di un contributo di importo pari ad almeno Euro 2.400,00 ma inferiore alla soglia minima di Euro 3.000,00, il contributo viene elevato all'importo di Euro 3.000,00.

9.7 I progetti ritenuti ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse potranno essere oggetto di assegnazione di contributo in caso di ulteriore stanziamento sul corrispondente capitolo relativo a ciascuna graduatoria da parte della Giunta Regionale, con le stesse modalità di cui al presente punto 9.

9.8 Per ciascuna graduatoria, nel caso in cui, al termine del riparto dei contributi secondo l'articolazione di cui al punto 9.2, risultassero delle risorse non assegnate, le medesime vengono attribuite proporzionalmente ai soggetti ammessi a contributo – esclusi i soggetti beneficiari dell'elevazione alla soglia minima di contribuzione - nel limite dell'importo richiesto, della percentuale massima di contribuzione e del contributo massimo assegnabile. Nei calcoli che presiedono all'attribuzione delle risorse residue vengono applicati i criteri di arrotondamento di cui al punto 9.5.

9.9 Nel caso di parità di punteggio finale tra due o più richiedenti, la collocazione in ciascuna graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 5 "Rilevanza di ambito e qualità di progetto", di cui al punto 8.2. Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione al ridetto criterio n. 5, la collocazione in ciascuna graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 4 "Innovazione". Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione a quest'ultimo criterio n. 4, la collocazione in ciascuna graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 2 "Sostenibilità economica del bilancio preventivo". Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione a quest'ultimo criterio n. 2, la collocazione in ciascuna graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 1 "Capacità di fare sistema". Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione a quest'ultimo criterio n. 1, la collocazione in ciascuna graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 3 "Ricaduta e promozione territoriale".

10. Commissione di valutazione

10.1 Per l'attribuzione dei punteggi e la definizione delle due graduatorie finali e dei contributi è costituita con determinazione dirigenziale una Commissione di valutazione, composta dal responsabile del procedimento, dal responsabile dell'istruttoria, da un funzionario del Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo competente nella materia oggetto del presente avviso e integrata, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 della Regione Piemonte, da un funzionario in servizio presso lo staff della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport o presso un Settore diverso da quello che ha titolarità del procedimento, che partecipa senza diritto di voto.

11. Evidenza dei contributi

11.1 I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare in tutti i materiali, che comunicano e promuovono l'intervento sostenuto dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione Piemonte al finanziamento, fatto salvo il caso in cui l'assegnazione del contributo sia comunicata successivamente allo svolgimento dell'iniziativa finanziata.

11.2 Se il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di contributo per l'anno in corso non è ancora concluso, i soggetti titolari della stessa iniziativa, che nell'anno precedente hanno ricevuto un contributo a sostegno, hanno facoltà di inserire il logo della Regione Piemonte nel materiale promozionale. In tal caso l'inserimento del logo non costituisce in alcun modo impegno di intervento economico da parte della Regione Piemonte.

12. Obblighi dei soggetti ammessi a finanziamento

12.1 I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione delle attività finanziate entro i termini stabiliti nel progetto. Con la firma apposta all'istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa

vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

12.2 Obblighi di pubblicazione

L'art. 1, commi 125, 126, 127 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" ha introdotto alcuni obblighi di pubblicazione nei confronti di associazioni, onlus, fondazioni, cooperative sociali e imprese beneficiarie di contributi pubblici. Tali obblighi di pubblicazione sono stati modificati dal recente decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019). Si invita a seguire l'iter di conversione del suddetto decreto legge 34/2019 per conoscere e applicare le novità normative da esso introdotte. In caso di assegnazione di contributo, sarà cura del Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo comunicare e precisare gli obblighi di pubblicazione.

13. Variazioni di progetto

13.1 Il soggetto beneficiario che eventualmente vari la denominazione o il contenuto dell'attività sostenuta dal contributo regionale deve richiederne immediatamente l'autorizzazione al Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo: se la richiesta è accolta, il Responsabile del medesimo Settore approva l'autorizzazione con determinazione dirigenziale.

13.2 Un eventuale rinvio dell'avvio dell'attività sostenuta dal contributo regionale e un significativo slittamento della sua conclusione, comunque non superiore a sei mesi, vanno tempestivamente comunicati dal soggetto beneficiario al Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo e vanno parimenti autorizzati mediante determinazione dirigenziale.

13.3 Le autorizzazioni di cui ai punti 13.1 e 13.2 rivestono carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve risultare ampiamente documentata e giustificata.

14. Liquidazione, rendicontazione e controlli

14.1 La liquidazione dei contributi concessi avviene in due quote: un anticipo della somma assegnata ad avvenuta approvazione della determinazione di assegnazione e un saldo a seguito della rendicontazione di cui al punto 14.3.

14.2 Non si procede alla liquidazione del contributo al soggetto che risulti non essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).

14.3 La rendicontazione deve essere effettuata nei tempi e con le modalità stabilite dal punto 10 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione".

14.4 In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al 25%. Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 25% si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 25%.

In casi eccezionali, dovuti a fattori non prevedibili in fase di stesura del bilancio preventivo, qualora il totale delle spese effettive rendicontate si discosti in misura superiore al 25% dal preventivo, ma comunque non oltre il 40%, il soggetto beneficiario del contributo ha facoltà di presentare al Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo una motivata istanza, finalizzata a non dare luogo alla riduzione del contributo. Se le motivazioni

adotte sono valutate accoglibili, la riduzione del contributo non ha luogo, ma deve essere sempre rispettata la misura indicata al punto 9.4.

14.5 I controlli, effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sulla documentazione costituente rendicontazione e resa in forma di autocertificazione, sono finalizzati a verificare nel rispetto del principio di equità e trasparenza la veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario di contributo relativamente all'iniziativa finanziata. I controlli saranno disciplinati da determinazione dirigenziale attuativa del punto 23.3 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017.

15. Revoca del contributo

15.1 I casi di revoca o riduzione del contributo assegnato sono disciplinati dai punti 12 e 13 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione".

16. Rinvio

16.1 Per tutto quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia a quanto stabilito dall'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione".

17. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

17.1 Si informa che i dati personali forniti a Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)" e del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 (...)".

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative presente bando;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo;
- il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport approvato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta con nota protocollo n. 1777 del 5 giugno 2018.
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Responsabile del procedimento

Marco Chiriotti – Responsabile del Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo

Responsabile della fase istruttoria

Lorenzo Geninatti - 011 4322273 - lorenzo.geninatti@regione.piemonte.it